

Prova testimoniale scritta, al giudice la valutazione sull'ammissibilità

Processo tributario

Sul tema si sono espresse di recente le Cgt di primo grado di Napoli e Udine

L'utilizzo dello strumento (ritenuto eccezionale) deve essere deciso caso per caso

Andrea Taglioni

La previsione della prova testimoniale scritta nel processo tributario assume carattere di eccezionalità la cui ammissibilità è rimessa alla valutazione del giudice qualora la ritenga necessaria ai fini della decisione, anche senza accordo delle parti.

La possibilità di introdurre nel processo tributario la prova testimoniale scritta è stata disposta dalla

legge 130/2022 (di riforma della giustizia e del processo tributario).

In particolare, l'articolo 7, comma 4, del Dlgs 546/1992, nel prevedere la possibilità della prova testimoniale assunta con le forme previste dall'articolo 257-bis del Codice di procedura civile, ne subordina l'ammissibilità al verificarsi di due precise condizioni;

1 il giudice deve ritenerla necessaria ai fini del provvedimento decisorio;

2 e se la pretesa tributaria è fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova può essere autorizzata soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

Le pronunce di Napoli e Udine

Sul tema si sono recentemente espresse la Corte di giustizia tributaria di Napoli e quella di Udine, le quali – a prescindere dalle fattispecie controverse esaminate – hanno ritenuto che la possibilità processuale di introdurre la prova testimoniale

sia uno strumento eccezionale la cui ammissibilità deve essere valutata caso per caso, avendo particolare riguardo al contenuto degli atti presenti nel fascicolo processuale.

Nel caso affrontato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli (sentenza 4697/2024), riguardante un avviso di accertamento emesso a seguito di un Pvc, i giudici hanno sottolineato la natura strettamente speciale della prova testimoniale introdotta nel processo tributario rispetto non solo alla prova testimoniale quale prova legale tipica del processo civile, ma anche alla stessa testimonianza scritta prevista dall'art.257-bis del Codice di procedura civile. Per altro – rileva la Corte – la presenza di una richiesta di prova testimoniale generica e di un elevato contenuto documentale offerto dalla parti fa sì che il giudice sia in grado di emettere la decisione senza la necessità di acquisire ulteriori elementi probatori.

Sulla stessa direzione si è mossa anche la Corte di giustizia tributaria

di primo grado di Udine (sentenza 67/2024) che, nel decidere in merito al rimborso Imu richiesto dal contribuente per l'assenza dei presupposti impositivi, ha escluso l'ammissibilità della prova testimoniale in quanto dalla sua assunzione non emergerebbero nuovi fatti, anche alla luce della documentazione agli atti, indispensabili e decisivi per il giudizio.

Il modello da usare

Si sottolinea, infine, che con il Dlgs 220/2023 è stata nuovamente modificata la disciplina relativa alla testimonianza scritta prevedendo, tra le altre novità, l'introduzione di uno specifico modello per l'assunzione della prova.

In occasione di Telefisco 2024 il Mef ha chiarito che, in attesa del decreto ministeriale contenente il modello di testimonianza, le parti potranno utilizzare nel processo tributario e con i dovuti adattamenti il modello previsto dal Codice di procedura civile.